

STATUTO

Associazione SUONAMIDITE APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE SUONAMIDITE APS" da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di EMPOLI (FI) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Finalità, obiettivi e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità e promozione sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Le attività che seguono -o quelle ad esse direttamente connesse- sono poste a beneficio degli associati e dei loro familiari nonché di terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

FINALITÀ

L'Associazione, in particolare, persegue come fine primario:

- a) lo sviluppo della solidarietà sociale, in particolare dei giovani, attraverso la musica;
- b) la promozione e la valorizzazione dei valori etici di solidarietà verso i più deboli, la cooperazione e l'educazione delle giovani generazioni;
- c) lo sviluppo dei rapporti intergenerazionali -sia come singoli che come gruppo- attraverso la pratica musicale intesa come veicolo di solidarietà sociale.

L'associazione intende realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività che prevedono la collaborazione tra artisti e persone impegnate nel mondo della cultura al fine di realizzare progetti di diffusione delle buone pratiche di cittadinanza, e di contenuti culturali ed artistici.

Lo scopo generale dell'associazione si può sintetizzare nella promozione dei territori e delle comunità dove essa insiste attraverso la pratica musicale come veicolo di solidarietà sociale, collegando tra loro le realtà e le persone che svolgono attività culturali legate alla musica; ciò al servizio di progetti di produzione musicale e artistica di coloro che aspirano a concretizzare la loro passione per la musica e il loro talento in un prodotto finito, che sia esso una registrazione su supporto digitale o una performance dal vivo.

OBIETTIVI

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I art. 5 legge 117/2017); promozione e sviluppo della cultura musicale e artistica in tutte le sue forme di espressione, nessuna esclusa;
- Promozione e sviluppo della cultura musicale e artistica in tutte le sue forme di espressione, nessuna esclusa
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera J art. 5 legge 117/2017);
- Sviluppo del settore culturale in Italia e all'estero, con la diffusione e l'affermazione dei principi di libertà, giustizia, solidarietà ed equità tramite tutti i mezzi possibili. Per questo motivo in sede internazionale, l'associazione

persegue finalità di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e cooperazione internazionale. Intende così anche in questa sede contribuire concretamente alla incentivazione della difesa di ogni singolo individuo e del mondo in cui vive, con particolare attenzione alla figura del minore, come persona e come cittadino, anche alla luce di quanto sancito dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché delle fasce "deboli" come ad es. i giovani e gli anziani.

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D art. 5 legge 117/2017);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L art. 5 legge 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V art. 5 legge 117/2017);
- Solidarietà sociale verso le fasce deboli e più bisognose;
- Rafforzamento del ruolo civico e della professione del cittadino, attraverso lo sviluppo di una comunità civile;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W art. 5 legge 117/2017)
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera Z art. 5 legge 117/2017).

ATTIVITA'

Le attività che vengono così messe in atto per realizzare l'obiettivo e quindi gli scopi generali sono:

- Mettere a disposizione dei propri soci spazi attrezzati per la musica, prove e didattica musicale e in particolare uno studio di registrazione e di produzione musicale completamente attrezzato e di caratura professionale.
- Offrire ai propri soci e a terzi servizi di noleggio e service audio che prevedono montaggio, smontaggio, monitoraggio palco, amplificazione e tutta l'assistenza tecnica necessaria.

- Intraprendere iniziative e rapporti con altre realtà impegnate in progetti in ambito sociale.
- Offrire servizi di produzione audio-video, realizzando e vendendo produzioni di artisti e curando il progetto nella sua totalità: registrazione, mix, editing, mastering; fornire servizi ai propri soci e a terzi per mezzo di edizioni, distribuzione, management, ufficio stampa, comunicazione, booking e tutte le azioni necessarie alla promozione dell'artista e del prodotto fonografico realizzato.
- Offrire servizi di foto e videomaking e postazioni di co-working con finalità creative.
- Svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.
- Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicitarie, nonché notiziari, indagini, ricerche e studi bibliografici; attività didattica, editoriale, letteraria, musicale, curando la diffusione di pubblicazioni, periodici, bollettini di informazione, giornali, materiali audiovisivi rivolti anche ai non soci.
- Svolgere corsi di formazione e aggiornamento culturale e professionale, organizzare gruppi di lavoro a livello di promozione culturale e/o scientifico su problemi culturali, ambientali, sociali, educativi e economici.
- Promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, stage di registrazioni fonografiche nello studio dell'associazione, seminari, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani; corsi di produzione; corsi e master class musicali; laboratori musicali, di fotografia e di videomaking; corsi di formazione per tecnici audio.
incrementare e sostenere l'uso delle nuove tecnologie per l'educazione e la formazione musicale, le produzioni artistiche e gli scambi culturali.

Per realizzare i suoi scopi l'associazione può gestire anche strutture residenziali, considerando attività connesse all'oggetto sociale anche le seguenti: possedere e/o gestire e/o prendere e/o dare in locazione e/o in comodato beni mobili e/o immobili, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o enti e/o terzi in genere. Attivare convenzioni con istituti professionali, scuole superiori di secondo grado e università per l'accoglienza di tirocinanti e stagisti.

L'Associazione può assumere o ingaggiare artisti, maestri, musicisti, esperti, professori, conferenzieri o altro personale, sia socio che estraneo all'Associazione.

L'Associazione svolge attività che possono avere carattere di evento pubblico, concerto, convegno, anche a pagamento nel rispetto dei criteri di popolarità e senza evidenti scopi di lucro. Organizza manifestazioni in genere e, in particolare, convegni, incontri, concerti, festival, concorsi, laboratori di ascolto ed esecuzione musicale, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare: alla vita collettiva, alla cittadinanza attiva e alla pratica dell'associazionismo.

L'Associazione realizza collaborazioni con Enti territoriali di varia natura come Amministrazioni locali ed Enti Sanitari, organizzazioni territoriali, consorzi e consulte che riuniscono sia altre ODV che imprese sociali che perseguono finalità simili a quelle dell'associazione. Con le suddette imprese sociali ed anche con privati che perseguono scopo di lucro le collaborazioni saranno regolate da appositi accordi e convenzioni scritte.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, l'Associazione potrà ampiamente operare nel campo del diritto privato utilizzando la propria autonomia ed il proprio patrimonio nel rispetto dei precetti civilistici e costituzionali, come ad esempio stipulare contratti con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività.

Può realizzare collaborazioni in ambito internazionale con tutti gli Enti e organizzazioni omologhi a quelli con cui sono possibili le collaborazioni in ambito nazionale, in particolare quelle che hanno tra i loro fini statutari la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo pacifico delle comunità nazionali. All'ambito Europeo viene data particolare precedenza.

Può altresì svolgere attività tendenti a sensibilizzare e formare la popolazione, in particolare giovani e bambini, riguardo alle buone pratiche di protezione civile per la sicurezza generale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche a mezzo internet, oltre ai metodi convenzionali - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione può svolgere, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge (art. 6 del CTS) e dalle norme attuative, sono individuate dal Consiglio Direttivo che le disciplina e le documenta nella nota integrativa al bilancio redatto secondo il nuovo Codice del Terzo Settore.

L'associazione può svolgere attività connesse e/o commerciali in via accessoria, sussidiaria, secondaria, o meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali, entro i limiti di cui agli art. 79, 5 c. e 86 del CTS.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.
- .

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa *(se prevista)* secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di Amministrazione e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto da subito.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (CONSIGLIO DIRETTIVO)
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto con maggioranza del 75%.
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con maggioranza del 75%.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con maggioranza del 75%.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 6, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni con possibilità di essere rieletti per 3 mandati.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 13 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 15 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi

e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.